



TRIBUNALE DI MASSA

decreto n. 71/2024

Massa, 12 marzo 2024

oggetto: variazione tabellare urgente conseguente alla nomina del nuovo
Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale

premesse

-che il 19 febbraio 2024 lo scrivente ha assunto le funzioni di Presidente del Tribunale, le quali sono cumulate con quelle di Dirigente Amministrativo, stante la scopertura del relativo posto previsto in organico;

-che l'esercizio delle funzioni presidenziali prevedeva al punto 2.2. quarto comma del progetto tabellare quanto segue:

l'attività giurisdizionale svolta dal Presidente del Tribunale, tenuto conto dell'esonero previsto dall'art. 85 Circolare, comprende i seguenti affari:

la fase presidenziale dei procedimenti contenziosi per separazione personale dei coniugi e dei procedimenti contenziosi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

la fase di merito dei predetti procedimenti (a rotazione con gli altri giudici della sezione);

separazioni consensuali;

divorzi consensuali (a rotazione con gli altri giudici);

la presidenza del collegio famiglia per gli affari di cui è relatore;

la presidenza del collegio fallimentare;

la nomina di arbitri ex art. 810 cpc;

la liquidazione delle spese ed onorari agli arbitri ex art. 814 cpc;

la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825 cpc);

la liquidazione delle spese ed onorari degli arbitri (art. 814 cpc);

la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825 cpc – oggetti SICID 400280 – 400281 – 400282);

provvedimenti di competenza presidenziale in materia societaria;

decisione sulle istanze di astensione facoltativa nei procedimenti civili (art. 51 secondo comma Cod. proc. civ.);

decisione sulle istanze di astensione nei procedimenti penali (art. 36 cpp);

decisione sulle istanze di ricusazione di un giudice di pace nei procedimenti civili (art. 53 cpc) e nei procedimenti penali (art. 10 d. lgs. 274/2000);

presidenza del collegio che decide sulle istanze di ricusazione nel settore civile (art. 53 cpc);

autorizzazione all'abbreviazione del termine ex art. 163bis cpc (laddove richiesta prima dell'assegnazione della causa al giudice istruttore);

autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami (art. 150 cpc);

ogni altro provvedimento previsto dall'ordinamento di competenza del presidente del Tribunale e non attribuito ad altri giudici del Tribunale dalle presenti disposizioni tabellari;

che era inoltre previsto che rimassero delegate o assegnate le seguenti altre attività:

opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 170 dpr 115/2002 e art. 15 d. lgs. 150/2011) limitatamente al settore civile; a rotazione tra tutti i giudici civili, esclusi il dott. Pellegri e la dott.ssa Pinna;

provvedimenti di competenza presidenziali relativi al registro delle imprese (al giudice del registro);

istanze di esenzione dal rispetto del termine (art. 482 comma 1 cpc): i giudici dell'esecuzione (in parti uguali);

sospensione atti esecutivi di cui all'art. 56 l. assegni e all'art. 64 l. cambiaria: a rotazione tra tutti i giudici civili;

dichiarazione di assenza e morte presunta (artt. 48, 49, 58, 60 cc): a rotazione tra tutti i giudici;

nomina curatore dello scomparso (art. 48 cc): a rotazione a tutti i giudici tutelari;

ricorso nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche: ai giudici delegati ai fallimenti;

-che i punti 2.3.2 prevedevano la composizione del collegio fallimentare; il punto 2.3.3. la composizione del collegio famiglia; il punto 2.3.4. la disciplina in materia cautelare (lavoro e previdenza);

-che a seguito del pensionamento del precedente Presidente del Tribunale, sono state adottate ulteriori variazioni tabellari (variazioni del 19.12.2022 e del 9.1.2023), in conseguenza della scopertura del relativo posto e dell'assunzione ad opera del Presidente della Sezione Penale della funzione di Presidente f.f.;

ritenuto

-che, in ragione della presa di possesso dello scrivente, occorre delineare idonee misure organizzative conseguenti al mutato assetto dell'ufficio e del settore civile;

-che ciò appare necessario, quale primo momento, in vista della prossima e complessiva rimodulazione dell'ufficio, associata al nuovo progetto tabellare per il triennio;

-che in tale sede dovrà verificarsi la possibilità di procedere ad una più razionale ripartizione delle materie in seno ai vari gruppi di lavoro, nella prospettiva di incrementarne la relativa capacità definitoria e di porre le condizioni per una riduzione del rilevante numero di cause ultratriennali;

-che appare sempre più stringente la necessità di dar corso, con la nuova proposta tabellare, ad una razionalizzazione (finalizzata anche alla conseguente specializzazione) delle materie distribuite tra i vari magistrati del settore civile, al momento non riconducibili a coerenza interna, in quanto le relative previsioni tabellari appaiono condizionate e distorte dalla permanente situazione di criticità dell'ufficio;

-che occorre considerare, peraltro, che, ora come in futuro, il sottodimensionamento dell'ufficio, quale dato permanente, non potrà che continuare a limitare fortemente ogni sforzo di riorganizzazione, ponendo concretamente a rischio il risultato perseguito;

-che all'attualità, ferma la prospettiva di riorganizzazione complessiva sopra indicata, occorre tener conto anche delle intervenute modifiche normative in materia di procedimenti di famiglia, che impongono la necessità di una conseguenziale armonizzazione delle vigenti disposizioni tabellari;

-che le modifiche organizzative debbono comprendere, inoltre, anche una adeguata partecipazione del Presidente del Tribunale al lavoro giudiziario, in coerenza al disposto di cui all'art. 85 della vigente Circolare in materia tabellare del CSM in punto di esonero;

-che ai fini specifici debbono essere considerate le sottolineate particolari criticità del tribunale, al fine di meglio parametrare la partecipazione del dirigente all'attività giudiziaria, che deve essere posta anche a servizio dell'incremento delle capacità definitorie complessive dell'ufficio;

-che devesi prevedere, pertanto, che il Presidente del Tribunale partecipi all'assegnazione dei procedimenti contenziosi di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento delle unioni civili nella misura del 50%, l'ulteriore percentuale degli specifici procedimenti in questione dovendo essere assegnata paritariamente agli altri magistrati componenti il settore famiglia (dott,ri Maddaleni; Ottobri; Provenzano e Prudente); le assegnazioni avverranno nel rispetto dei vigenti criteri automatici e predeterminati;

-che occorre prevedere che il Presidente del Tribunale partecipi nella misura dell'80% all'assegnazione dei ricorsi per separazione consensuale, con assegnazione agli altri magistrati del residuo 20%, secondo gli ordinari criteri tabellari;

-che occorre prevedere inoltre che il Presidente partecipi paritariamente rispetto agli altri magistrati all'assegnazione: a) dei ricorsi congiunti di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché dei ricorsi congiunti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio e di modifica delle condizioni di esercizio e di regolamentazione della responsabilità genitoriale, secondo gli ordinari criteri di assegnazione; b) dei ricorsi contenziosi in materia di modifica delle condizioni di divorzio e delle condizioni di separazione; di

regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale; di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale; di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento; di filiazione legittima e filiazione naturale;

-che appare opportuno prevedere, inoltre, che i procedimenti contenziosi per separazione e divorzio, già attribuiti al precedente Presidente, dott. Paolo Puzone, ed in seguito riassegnati ai dott.ri Pinna (20) e Pellegrini (26), nonché gli altri procedimenti civili riassegnati al dott. De Mattia pendenti e non tratti in decisione (2), vengano riassegnati al Presidente;

-che tale misura appare utile all'immediata e necessaria formazione del relativo ruolo contenzioso del presidente, nonché funzionale a ricondurre a coerenza le complesse funzioni svolte in via paritaria dai dott.ri Pinna e Pellegrini (entrambi GD e di GE Immobiliare), rispetto alle quali la materia familiare introduce fattori di evidente disarmonia;

-che parimenti deve prevedersi che il Presidente del Tribunale partecipi in misura paritaria rispetto a tutti i magistrati del settore civile all'assegnazione dei ricorsi per ingiunzione di pagamento, nonché ai procedimenti ex artt. 696 e 696bis Cod. proc. civ.;

-che occorre infine prevedere, quale misura atta a velocizzare la chiusura delle relative procedure (con positive ricadute quanto alla cd. legge Pinto), che al Presidente (il quale ha svolto funzioni di GD) vengano riassegnati n. 50 fallimenti, da individuarsi nel ruolo del dott. Pellegrini (che presenta indici di maggiore criticità), partendosi dalle procedure di più risalente declaratoria di fallimento, a seguirne cronologicamente, sino a raggiungere il numero dei fallimenti da riassegnarsi;

-che peraltro merita sottolineare che le acute difficoltà del settore civile sono destinate ad aggravarsi nel breve periodo, a seguito dell'attendibile prossimo trasferimento di un magistrato del settore civile, col rischio (occorre tener conto, inoltre, anche dell'ulteriore vacanza relativa al settore penale) di una complessiva e progressiva disarticolazione dell'ufficio, laddove le vacanze non siano tempestivamente coperte;

-che ciò non potrà che comportare la necessità di procedere ad individuare, già nel prossimo futuro ed in anticipo rispetto al nuovo progetto tabellare, altre utili misure organizzative, anche con riferimento all'attività giudiziaria del Presidente, destinate a far fronte alla aumentata situazione di sofferenza dell'ufficio, all'esito di un percorso partecipativo che coinvolga i magistrati togati e onorari;;

-che la sommatoria del lavoro giurisdizionale assegnato al Presidente, tra settore famiglia, concorsuale ed ordinario, non appare tale da incidere in termini impeditivi sul pieno esercizio delle funzioni direttive, dovendosi determinare la misura dell'esonero nel 70% del lavoro giudiziario;

ritenuto pertanto

-che devesi così modificare l'attuale assetto tabellare, **con riferimento ai punti 2.2, 2.3.2; 2.3.3, 2.4.4, nonché 2.3.5 lettere h), i), j)**, come segue:

Punto 2.2

Presidente del Tribunale – Compiti

a) direzione dell'ufficio ed esercizio di tutte le attribuzioni e funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti del CSM;

b) fissazione e direzione delle riunioni sezionali bimestrali, finalizzate allo scambio delle esperienze tra i magistrati della sezione, all'approfondimento delle innovazioni legislative, all'analisi degli indirizzi giurisprudenziali, alla verifica *in itinere* in ordine all'andamento del settore anche con riferimento al livello di conseguimento degli obiettivi di cui al programma ex art. 37, all'analisi delle eventuali criticità e alla individuazione delle misure organizzative necessarie alla relativa eliminazione;

c) tenuta dei seguenti affari e materie:

- artt. 148 e 316bis secondo comma cpc con riferimento ai provvedimenti provvisori (016001);
- art. 446 Cod. civ. (016011);
- artt. 810, 811, 814, 815 e 825 Cod. proc. civ. (400280), 400281, 400282);
- nomina liquidatore di società (451310);
- nomina esperto (481312);
- procedimenti art. 745 Cod. proc. civ.;
- adozione di maggiorenni (411620);
- decisione sulle istanze di astensione facoltativa nei procedimenti civili (art. 51 ult. comma Cod. proc. civ.) e penali (art. 36 Cod. proc. pen.);
- decisione sulle istanze di ricsuzione di un giudice di pace nei procedimenti civili e penali (art. 53 Cod. proc. civ. e art. 10 d. lgs. n. 274/2000);
- presidenza dei collegi che decidono istanze di ricsuzione nel settore civile (art. 53 Cod. proc. civ.)
- ammortamento titoli (400260);
- apertura forzata cassette di sicurezza (400310);
- cancellazione elenco protesti (400510);

-disposizioni materia di riabilitazione del debitore protestato (400511);

-notificazione pubblici proclami (40100);

-ricorsi ex art. 78 Cod. proc. civ.;

d) il Presidente partecipa nella misura del 50% all'assegnazione dei procedimenti contenziosi di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento delle unioni civili (111002; 111012; 111022; 111023; 111024); la relativa assegnazione avverrà secondo i criteri automatici e predeterminati vigenti;

e) il Presidente partecipa nella misura dell'80% all'assegnazione dei ricorsi per separazione consensuale (411672); l'ulteriore 20% sarà assegnato secondo gli ordinari criteri tabellari;

f) il Presidente del Tribunale partecipa, paritariamente agli altri magistrati del settore civile del gruppo famiglia, all'assegnazione: a) dei ricorsi congiunti relativi ai seguenti affari: scioglimento del matrimonio (411676); cessazione degli effetti civili del matrimonio (411674), separazione consensuale (411672), modifica congiunta delle condizioni di separazione (411673) e di divorzio (411675), regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriali (411677), modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (411678); b) dei ricorsi contenziosi in materia di modifica delle condizioni di divorzio (111013) e delle condizioni di separazione (111005); di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (111006); di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità

genitoriale (111106); di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento (111104); di filiazione legittima (111101) e filiazione naturale (111102);

g) il Presidente partecipa paritariamente agli altri magistrati del settore civile all'assegnazione dei ricorsi per ingiunzione di pagamento, per ogni materia, escluse la materia locativa e del lavoro (0500001; 010025; 010020; 010027; 010026; 010018; 010017; 010009; 0100010; 010008; 010005; 01006; 0100013; 0100014; 010015; 010011; 010004; 010007; 010029; 010024; 010023; 010003; 010016; 010012), nonché dei ricorsi ex artt. 696 e 696bis Cod. proc. civ.(012003; 012001; 012002); la relativa assegnazione avverrà secondo gli ordinari criteri tabellari vigenti;

h) tenuta delle riunioni trimestrali tra Tribunale, il Procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ex art. 15 dl. N. 1989/273 commi 1 e 2, con facoltà di delega al Presidente della Sezione Penale;

i) compiti previsti dagli artt. da 13 a 21 disp. att. Cod. proc. civ.;

l) vigilanza di cui all'art. 23 disp. att. Cod. proc. civ.;

m) trattazione degli affari di cui all'art. 147 secondo comma Cod. assicurazioni,

n) adozione di ogni provvedimento riservato ex lege alla competenza del Presidente del Tribunale, non specificamente delegato ai magistrati del settore civile ovvero al Presidente della Sezione Penale o attribuito comunque ad altri giudizi dalle vigenti disposizioni tabellari.

o) svolgimento di ogni ulteriore attività, anche di coordinamento, riservata dalle vigenti disposizioni normative, anche secondarie.

I compiti del Presidente del Tribunale previsti dalla legge n. 287/1951 relativi ai giudizi di Assise sono delegati al Presidente della Sezione Penale.

Possono costituire, inoltre, oggetto di delega i seguenti affari:

istanze di esenzione dal termine (artt. 482 e 492bis Cod. proc. civ.); tali affari potranno essere delegati al GOP dott. Mattugini;

opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 170 dpr 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011) quanto al settore civile; tali procedimenti potranno essere delegati in ragione di n. 1 fascicolo ciascuno secondo un criterio di rotazione paritario, partendosi dal magistrato togato con minor anzianità di ruolo a risalire, sino ad esaurire il turno dei magistrati, per poi nuovamente procedere secondo gli stessi criteri;

i procedimenti in materia di ammortamento titoli, cancellazione elenco protesti, sospensione atti esecutivi artt. 64 legge cambiaria e 56 legge assegni; disposizioni in materia di riabilitazione del debitore protestato; tali procedimenti potranno essere delegati in ragione di n. 1 fascicolo per ciascuno tra tutti i magistrati togati del settore civile a rotazione paritaria, seguendosi i criteri sopra esposti;

ritenuto inoltre

-che deve essere prevista la riassegnazione di procedimenti come segue:

-i procedimenti contenziosi di separazione e di divorzio già oggetto di riassegnazione ai dott.ri Pinna e Pellegrini (limitatamente a quelli non ancora trattenuti a sentenza, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni) vengono riassegnati al Presidente del Tribunale;

-i procedimenti contenziosi civili già oggetto di riassegnazione al dott. De Mattia e non ancora trattenuti in decisione (2), sono riassegnati al Presidente del Tribunale;

-i 50 fallimenti di più risalente declaratoria di fallimento attualmente pendenti sul ruolo del dott. Pellegrini vengono riassegnati al Presidente del Tribunale, secondo i criteri sopra specificati;

ritenuto inoltre

-che quale ulteriore ricaduta dalle sopra delineate modifiche vanno consequenzialmente modificati **i punti 2.3.2 e 2.3.3. e 2.3.4, nonché 2.3.5 lettere h), i), j), come segue:**

2.3.2

Il **Collegio fallimentare** è composto dal Presidente del Tribunale (che lo presiede) e da entrambi i giudici delegati.

Nelle ipotesi di incompatibilità di uno dei GD (per aver emesso il provvedimento oggetto di reclamo, impugnativa od opposizione ovvero per altro motivo), il collegio sarà integrato, quale terzo componente, da un magistrato della sezione civile, individuato ogni mese secondo il criterio dell'anzianità di ruolo inversa, partendosi dal magistrato del settore civile con minore anzianità di ruolo a risalire, a rotazione tra tutti i magistrati del settore civile; compiuto il turno completo mensile dei magistrati del settore civile, si procederà nuovamente secondo gli stessi criteri, di mese in mese a seguire.

In caso di incompatibilità, impedimento, assenza, astensione o ricusazione del Presidente del Tribunale, questi sarà sostituito secondo i criteri sotto specificati in termini generali quanto alle ipotesi di sostituzione.

In caso di impedimento, assenza, astensione o ricusazione del giudice relatore o del terzo componente del collegio, come sopra individuato, questi saranno sostituiti da un magistrato del settore civile, secondo i principi della anzianità di ruolo inversa e secondo le stesse regole sopra delineate circa la modalità di composizione del collegio.

Per l'ipotesi in cui tutti i magistrati del settore civile siano impediti, assenti, o ricorrano ipotesi di astensione o di ricusazione, si procederà ad individuare i componenti del collegio tra i magistrati della sezione penale, secondo gli stessi criteri dell'anzianità di ruolo inversa.

I giorni di udienza del collegio fallimentare sono i seguenti: primo e terzo martedì di ogni mese dalle ore 9,00 e segg.

La Camera di Consiglio sarà tenuta ogni martedì dalle ore 11,00 e segg.

2.3.3.

Il **collegio in materia di famiglia** è composto dal Presidente del Tribunale (che lo presiede), dal giudice relatore (ove non sia lo stesso Presidente) e da uno o due (ove relatore sia il Presidente) magistrati del settore civile, individuati a rotazione per ogni mese nei magistrati con minore anzianità di ruolo a risalire nei turni mensili successivi sino ai magistrati con maggiore anzianità, per poi riprendere, una volta completato il turno, secondo gli stessi criteri, come esposto sub 2.3.2.

In caso di assenza, incompatibilità, impedimento, astensione e ricusazione, dei componenti del collegio (escluso il Presidente del Tribunale per il quale varranno, per le relative ipotesi, i criteri specificati *infra* in punto di sostituzione) troveranno applicazione i criteri sopra esposti per l'individuazione dei magistrati sostituiti, procedendosi peraltro ad inserire

come sostituiti da ultimo nel collegio, anche i dott.ri Pinna e Pellegrini (gravati dell'impegno gestorio del ruolo di GD e GE Immobiliare), secondo l'anzianità di ruolo inversa, prima di attingere successivamente dapprima ai magistrati onorari del settore civile, secondo lo stesso criterio dell'anzianità inversa e con esclusione delle materie non assegnabili ai GOP, per poi procedere ulteriormente, in caso di incompatibilità, impedimento, assenza, astensione, ricusazione anche di tutti i GOP, ai magistrati della sezione penale, secondo gli stessi criteri sopra esposti.

2.3.4

I reclami in materia di lavoro saranno assegnati automaticamente al magistrato che non ha emesso il provvedimento oggetto di reclamo, il quale sarà automaticamente giudice relatore.

I reclami cautelari ed ogni forma di opposizione, reclamo o impugnativa in materia di famiglia, di volontaria giurisdizione o civilistica in genere, verranno assegnati a magistrato diverso dall'estensore del provvedimento oggetto di reclamo, impugnativa od opposizione, secondo gli ordinari criteri di assegnazione vigenti.

I relativi collegi saranno composti secondo gli stessi criteri indicati sub 2.3.3.

In caso di assenza, incompatibilità, impedimento, astensione e ricusazione, varranno i criteri sopra esposti per l'individuazione dei magistrati componenti, procedendosi peraltro ad inserire da ultimo quali sostituti anche i dott.ri Pinna e Pellegrini, secondo l'anzianità di ruolo inversa, prima di attingere successivamente dapprima ai magistrati onorari del settore civile, secondo lo stesso criterio dell'anzianità inversa e con esclusione della

materie non assegnabili ai GOP, per poi procedere ulteriormente , in caso di incompatibilità, impedimento, assenza, astensione, ricusazione di tutti i GOP, ai magistrati della sezione penale, secondo gli stessi criteri sopra esposti.

I giorni di udienza dei Collegi sono i seguenti: primo e terzo martedì di ogni mese, dalle ore 9,00 e segg.

La Camera di Consiglio si terrà i giorni: primo e terzo martedì di ogni mese dalle ore 11,00 e segg.

ritenuto infine

-che deve essere oggetto di ulteriore specificazione la previsione in ordine ai **criteri di sostituzione del Presidente del Tribunale, a modifica del punto 5 primo capoverso;**

-che devesi pertanto disporre quanto segue:

il Presidente del Tribunale è sostituito, in caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione, dal Presidente della Sezione Penale; in caso di incompatibilità, assenza, astensione, impedimento o ricusazione del Presidente della Sezione Penale, il Presidente del Tribunale sarà sostituito dal magistrato del settore civile avente maggiore anzianità di ruolo, a decrescere secondo gli stessi criteri di anzianità con gli altri magistrati del settore civile; in caso di ulteriori eventi impeditivi come sopra specificati, esauriti tutti i magistrati del settore civile, il Presidente del Tribunale sarà sostituito dal magistrato della sezione penale avente maggiore anzianità di ruolo, secondo gli stessi criteri di anzianità di servizio a decrescere, nei termini sopra delineati;

rilevato inoltre

-che il Presidente della Sezione Penale, anche quale coordinatore dei giudici onorari, ha fatto pervenire una proposta di modifica tabellare, conseguente alla immissione in servizio del Presidente;

- che in particolare il Presidente della Sezione Penale ha proposto il sostanziale ripristino delle disposizioni tabellari anteriormente vigenti, al fine di poter assicurare il pieno svolgimento delle funzioni giurisdizionali monocratiche e delle funzioni connesse al ruolo semidirettivo;

-che la proposta appare del tutto condivisibile;

ritenuto pertanto

-che devesi prevedere quanto segue, **a parziale modifica del punto 3. e del punto 4.1 della tabella relativa al settore penale, con conferma di quanto già previsto nel resto:**

-3. Il Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione esercita la direzione della Sezione Penale, esercita la Presidenza della Corte d'Assise e del collegio penale; il Presidente della Sezione svolge anche funzioni dibattimentali monocratiche.

Il Presidente della Sezione Penale esercita le funzioni di coordinatore e di referente dei giudici onorari, sia civili che penali.

Il Presidente della Sezione Penale, oltre allo svolgimento del lavoro giudiziario, ha il compito di sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari relativi alla sezione penale, distribuire il lavoro tra giudici e vigilare sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione, coordinare le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione, collaborare col Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio e verificare la

riduzione delle pendenze da parte di ciascun giudice, con particolare riferimento ai procedimenti ultratriennali.

Al Presidente di Sezione sono delegate le funzioni di fissazione delle date di udienza di cui agli artt. 132 comma 2 e 160 comma 1 disp att. Cod. proc. civ., tenendo conto della data di iscrizione a ruolo e delle indicazioni di priorità provenienti dal P.M., oltre che della finalità di attuare i piani di gestione annuali. Con riferimento all'art. 101 della vigente Circolare CSM in tema di tabelle, il Presidente di Sezione provvederà a fissare apposite riunioni a cadenza bimestrale per lo svolgimento dell'attività di scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione, per la verifica sull'andamento del servizio, sulle novità normative e giurisprudenziali, sull'andamento del percorso definitivo della sezione, convocando allo scopo tutti magistrati della sezione penale, togati e onorari. Il Presidente di Sezione provvederà a inviare a tutti i magistrati della sezione ogni documento o ricerca utile per il lavoro giurisdizionale.

4.1. Criteri di distribuzione degli affari al dibattimento monocratico e ai singoli magistrati.

1.

al Presidente della Sezione Penale, oltre alle funzioni di direzione della Sezione Penale e di Presidente della Corte d'Assise sono assegnate funzioni di giudice monocratico nel settore penale.

2.

Gli affari penali sono assegnati come segue:

-gli affari monocratici non trattabili dai GOP verranno assegnati secondo il seguente criterio: al Presidente di Sezione i nuovi procedimenti aventi numero finale di RGNR pari a 0, 1 e 2; al dott. Garofalo i nuovi procedimenti aventi numero finale di RGNR pari a 3, 4, 5 e 6; alla dott.ssa Basilone i nuovi procedimenti aventi numero finale di RGNR pari a 7, 8 e 9. In caso di astensione, ricusazione, impedimento o assenza il dott. De Mattia sarà sostituito dal dott. Garofalo; il dott. Garofalo dal dott. Basilone; il dott. Basilone dal dott. De Mattia;

3.

-gli affari monocratici trattabili dai GOP verranno assegnati secondo il seguente criterio:

alla dott.ssa Basilone l'udienza predibattimentale ex art. 554bis Cod. proc. pen. dei procedimenti aventi numero finale di RGNR pari a 0 e 1; al dott. Biasotti la fase dibattimentale dei predetti procedimenti;

al dott. Biasotti l'udienza predibattimentale ex art. 554bis Cod. proc. pen. dei procedimenti aventi numero finale pari a 2 e 3; alla dott.ssa Basilone la fase dibattimentale dei predetti procedimenti;

al dott. De Mattia l'udienza predibattimentale ex art. 554bis Cod. proc. pen. dei procedimenti aventi numero finale 4 e 5; al dott. Garofalo la fase dibattimentale dei predetti procedimenti;

al dott. Tori l'udienza predibattimentale ex art. 554bis Cod. proc. pen. dei procedimenti aventi numero finale di RGNR pari a 6 e 7; al dott. De Mattia la fase dibattimentale dei predetti procedimenti;

al dott. Garofalo l'udienza predibattimentale ex art. 554bis Cod. proc. civ. dei procedimenti aventi numero finale di RGNR pari a 8 e 9; al dott. Tori la fase dibattimentale dei predetti procedimenti;

al GOP Mattugini, in deroga a quanto sopra previsto, l'udienza predibattimentale ex art. 554bis Cod. proc. pen. di un massimo di n. 60 procedimenti, individuati per anno tra i primi con richiesta pervenuta a partire dall'1ottobre; alla dott.ssa Congiusta la fase dibattimentale dei predetti procedimenti sino ad un massimo di n. 120 procedimenti e con assegnazione degli eccedenti secondo i numeri di RGNR, in base ai criteri sopra indicati per la fase dibattimentale.

In caso di astensione, ricsuzione, impedimento o assenza, ciascun giudice togato sar  sostituito dal GOP a lui affiancato (nell'ufficio del processo) e viceversa;

4.

-per le assegnazioni di procedimenti a giudizio immediato e da giudizio immediato da opposizione a decreto penale di condanna, si seguiranno i criteri di cui sopra, relativi all'assegnazione della fase dibattimentale nei procedimenti trattabili da GOP;

5.

-per i giudizi direttissimi, si seguiranno i seguenti turni: dott. De Mattia dal giorno 1 al 6 di ogni mese; dott.ssa Baldasseroni dal giorno 7 al giorno 12; dott. Garofalo dal giorno 13 al 18; dott.ssa Basilone dal giorno 19 al 24; dott. Berrino dal giorno 24 al 30-31. In caso di impedimento, astensione, ricsuzione o assenza, il dott. De Mattia sar  sostituito dal dott. Garofalo; il dott. Garofalo dalla dott.ssa Basilone; la dott.ssa Basilone dal dott. Berrino;

il dott. Berrino dalla dott.ssa Baldasseroni; la dott.ssa Baldasseroni dal dott. De Mattia;

6.

-per i procedimenti monocratici penali diversi dai riti direttissimi pendenti dinanzi ai dott.ri Berrino e Baldasseroni, resteranno assegnati agli indicati magistrati tutti i procedimenti in fase predibattimentale e quelli in stato di avanzata istruttoria, per tali dovendosi intendere quelli rinviati per la discussione o per esame testi o svolgimento di CTU o che comunque sono suscettibili di concludersi attendibilmente entro 2 udienze;

7.

-al dott. De Mattia vengono assegnati il proc. Arrighi + 3 (crollo del ponte di Albiano) e n. 130 procedimenti a citazione diretta già calendarizzati per l'udienza predibattimentale o per la prima udienza dibattimentale già fissati in giornate di udienza delle prossime settimane e che verranno individuati seguendo l'ordine di fissazione fino alla concorrenza del predetto numero complessivo;

da individuarsi seguendo l'ordine cronologico di fissazione sino alla concorrenza dei procedimenti oggetto di riassegnazione;

8.

-il dott. De Mattia cessa conseguentemente l'esercizio delle funzioni civili;

9.

-restano in vigore le precedenti disposizioni tabellari ed organizzative non modificate.

considerato infine

-che in data 15 marzo 2024 il GOP Macera cesserà dell'incarico di GOP per sopraggiunti limiti di età;

-che occorre provvedere pertanto alla riassegnazione degli affari pendenti e non definiti entro il 14.3.2024 dal GOP Macera (il quale non potrà provvedere al deposito di alcun provvedimento in data successiva);

-che in base alle vigenti disposizioni tabellari, il GOP Macera è assegnatario di un proprio ruolo come giudice delle esecuzioni mobiliari (esclusa l'intera materia delle opposizioni alle esecuzioni);

-che attualmente è previsto inoltre che il GOP affianchi il dott. Pellegrini, sia per lo svolgimento della sola attività istruttoria, sia in forza di delega estesa anche alla fase decisoria, con esclusione delle materie non assegnabili al GOP;

-che all'attualità risultano in carico al magistrato onorario n. 180 procedimenti di esecuzione mobiliare; n. 78 procedimenti civili (di cui n. 3 con delega solo per l'istruttoria e le restanti in fase di trattazione); il dott. Macera risulta inserito come componente del collegio in n. 16 procedimenti penali;

-che, dopo aver consultato i magistrati onorari, i dott.ri Ginesi, Mattugini e Biasotti, magistrati onorari entrati tutti in servizio prima del 15 agosto 2017 e non "esclusivisti", hanno manifestato la propria disponibilità a subentrare nella gestione dei procedimenti in oggetto;

-che pertanto deve prevedere quanto segue:

a)il ruolo delle esecuzioni mobiliari del GOP Macera (tutti i procedimenti pendenti e le sopravvenienze con numero finale di registro 2, 4, 6 e 8) non esaurito alla data del 14.3.2024 viene assegnato al GOP Ginesi;

b) il GOP Ginesi affiancherà, in luogo del GOP Macera, il dott. Pellegrini dal 15.3.2024, con possibilità di delega per la fase istruttoria e decisoria (con un ruolo da mantenersi, nel tempo, in misura non superiore a n. 100 procedimenti, scelti nell'ambito dei procedimenti più risalenti e di minor complessità, escluse le materie non assegnabili ai magistrati onorari). I procedimenti non definiti al 14.3.2024 già oggetto di delega al GOP Macera sono riassegnati al GOP Ginesi;

c) il collegio penale sarà composto, in luogo del GOP Macera, dal GOP Mattugini nell'udienza del terzo e quarto mercoledì di ogni mese e dal GOP Biasotti nell'udienza del secondo mercoledì di ogni mese, senza assegnazione della redazione di provvedimenti. I due magistrati si sostituiranno reciprocamente, in caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione dell'altro;

d) per il periodo di un anno verranno assegnate al GOP Mattugini, come giudice penale monocratico, le sole udienze predibattimentali; il GOP terrà 3 udienze monocratiche penali al mese, escluso il quarto venerdì;

sentito

il Presidente di Sezione Penale, quanto alle disposizioni relative al settore civile e alle funzioni del Presidente del Tribunale;

richiamata la parte motiva, modifica, in coerenza alla stessa, da

intendersi qui replicata, le vigenti previsioni tabellari in punto di:

a)

Presidente del Tribunale; funzioni; compiti; assegnazione di materie; sostituzione del Presidente (punti 2.2; nonché 2.3.5 lettere h), i), j); 5 primo capoverso della tabella);

b)

composizione e funzionamento dei Collegi del settore civile, famiglia, reclami e del lavoro; sostituzioni dei componenti (punti 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4);

c)

Presidente della Sezione Penale; funzioni e compiti;

d)

organizzazione e funzionamento della sezione penale (punti 3.; 4.1 della tabella);

dispone inoltre

d)

la riassegnazione di cause civili al Presidente del Tribunale; la riassegnazione di procedure fallimentari, come da parte motiva;

e)

la riassegnazione dei procedimenti in carico al GOP Macera come da parte motiva e la conseguente riorganizzazione del settore.

f) la riassegnazione degli affari monocratici al Presidente della Sezione penale, nei limiti indicati in parte motiva;

dispone infine

-che rimangono ferme le previsioni tabellari, per i settori civile e penale, non oggetto di modifica.

Il presente provvedimento di variazione tabellare è adottato ai sensi dell'art. 40.3. e 40.2. della vigente Circolare CSM in tema di tabelle, trattandosi di variazione tabellare necessaria per la funzionalità dell'ufficio, quanto alle

disposizioni relative al Presidente del Tribunale, alla formazione e al funzionamento dei collegi civili, nonché dell'art. 39 quanto al resto.

A cura della Segreteria, il presente provvedimento sarà comunicato:

a S. E. Presidente della Corte d'Appello di Genova;

a tutti i Magistrati togati ed onorari del Tribunale;

al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

ai Direttori Amministrativi e, per loro tramite, al Personale Amministrativo interessato.

Il Presidente del Tribunale

Giulio Lino Maria Giuntoli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuntoli', written in a cursive style.